



Dott.ssa Barbara Perra

Consulente aziendale, societario e tributario

Tributarista qualificato di cui alla legge n. 4/2013 iscritto A.T.I. n.111

Professionista certificato UNI 11511

Via Lepanto n.122
Oristano
C.F. PRRBBR70D59G113G
P. IVA 01101920955

Uff. Via Canepa n.3 09170 – Oristano
Tel. 3338797165
Cell. 3282043318
Mail: studio@studioperra.it
Pec: barbaraperra@pec.it

OGGETTO: DECRETO LEGGE 34/2020 “RILANCIO”

Dopo una lunghissima attesa, il 19 maggio è stato pubblicato in GU il DL “Rilancio” n. 34/2020
Il DL presenta la seguente struttura:

Preambolo

Titolo I - Salute e sicurezza

Titolo II - Sostegno alle imprese e all'economia

Titolo III - Misure in favore dei lavoratori

Titolo IV - Disposizioni per la disabilità e la famiglia

Titolo V - Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali

Titolo VI - Misure fiscali

Titolo VII - Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio

Titolo VIII - Misure di settore

ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTI IRAP

Per i soggetti diversi da imprese assicurative, intermediari finanziari, società di partecipazione, Amministrazioni pubbliche (o della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale) non è dovuto il saldo 2019 e la prima rata di acconto del 2020. L'acconto 2020 non versato sarà “escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo”.

L'agevolazione spetta a imprese (esclusi i soggetti sopraindicati) e ai lavoratori autonomi che nel 2019 non abbiano superato 250 mln di ricavi o compensi e va fruita nel rispetto del quadro temporaneo degli aiuti del 19 marzo 2020 delineato dalla Commissione europea che, in merito alle misure fiscali, prevede che gli Stati membri possano concedere agevolazioni fiscali fino a 100.000 € a un'impresa operante nel settore agricolo primario, 120.000 € a un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 800.000 € a un'impresa operante in qualsiasi altro settore.

ART. 25 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo spetta, in linea teorica, a imprese agricole, commerciali e lavoratori autonomi, questi ultimi, però, non devono essere iscritti a casse private di previdenza o aver diritto all'indennità ex art. 27 (iscritti alla gestione separata) o art. 38 (lavorati dello spettacolo) del DL 18/2020.

Detta condizione esclude, di fatto, la quasi totalità di lavoratori autonomi (potrebbero percepirlo, ad esempio, i lavoratori iscritti in GS e, allo stesso tempo, pensionati che non avevano diritto all'indennità ex art. 27).

Il contributo spetta a condizione che il fatturato (che va calcolato secondo la data di effettuazione delle operazioni e non data di emissione o trasmissione delle fatture) di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto al fatturato di aprile 2019 – quindi una riduzione superiore a 1/3. Spetta a prescindere dalla contrazione del fatturato di aprile 2020 ai soggetti che hanno iniziato l'attività (si ritiene che l'inizio attività coincida con l'apertura della partita IVA e non con l'avvio di impresa al registro imprese) dal 1 gennaio 2019 e a quelli che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti dal covid-19 (vedi nota 3).

Il contributo viene calcolato sulla riduzione del fatturato di aprile 2020 applicando una percentuale che varia in ragione del fatturato 2019, non è tassabile ai fini delle imposte dirette (e neppure IRAP), non rientra nella determinazione del pro rata degli interessi deducibili di cui agli artt. 61 e 109 TUIR, non spetta a imprese e autonomi con ricavi e compensi superiori a 5 mln, spetta comunque nella misura minima di 1.000 euro per persone fisiche e 2.000 per persone giuridiche.

Una precisazione: mentre la verifica della condizione di accesso e la base di applicazione della percentuale hanno ad oggetto il "fatturato" (inteso come sopra) per quanto alla determinazione della citata percentuale spettante occorre verificare i "ricavi o compensi".

3) L'espressione utilizzata nel decreto risulta alquanto criptica, la si riporta "Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto all'adempimento di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19."

La tabella aiuta a riassumere il funzionamento del contributo.

Soggetti beneficiari	Condizione	%
Imprese agricole, commerciali e lavoratori autonomi	Riduzione fatturato	
	ricavi o compensi 2019 non superiore a 400 mila	20%

	ricavi o compensi 2019 tra 400 mila e 1 mln	15%
	ricavi o compensi 2019 tra 1 mln e 5 mln	10%
Imprese agricole, commerciali, lavoratori autonomi	Inizio attività dal 1 gennaio 2019 (anche senza riduzione fatturato)	
Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti da emergenza	A far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno domicilio o sede operativa nei comuni colpiti dal covid-19	

Per richiedere il contributo dovrà essere trasmessa istanza in autocertificazione, anche da intermediario, entro 60 giorni dall'avvio della procedura telematica che verrà aperta e disciplinata da un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate.

ART 26 CREDITI D'IMPOSTA PER AUMENTI DI CAPITALE

Alle società di capitali che hanno ricavi relativi al 2019 superiori a €5 milioni ma non a €50 milioni, una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, non inferiore al 33%, e che hanno deliberato ed eseguito dal 20 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, spetta, dopo l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Il credito spetta se la società:

- al 31 dicembre 2019 non rientrava tra le imprese in difficoltà ([Reg. UE 651/2014](#), [Reg. UE 702/2014](#) e [Reg. UE n. 1388/2014](#));
- ha una situazione contributiva e fiscale regolare;
- è in regola con la normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non rientra tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trova nelle condizioni ostative previste della normativa antimafia ([art. 67 D.Lgs. 159/2011](#));
- ha amministratori, soci e titolare effettivo nei cui confronti non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reato di evasione se è stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione col Mod. F24 dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro nelle società suddette, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale, spetta un credito d'imposta pari al 20%.

L'investimento massimo del conferimento non può eccedere €2 milioni e la partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione col Mod. F24

ART. 28 – CREDITO DI IMPOSTA SU AFFITTI, LOCAZIONI, LEASING, CONTRATTI A PRESTAZIONI COMPLESSE

Sono previste “due tipologie” di credito di imposta: **uno al 60% per locazioni**, leasing e concessione

immobili e uno al 30% in caso di contratti a prestazione complesse o di affitto azienda (con almeno un immobile ad uso non abitativo oggetto del contratto).

Per quanto al primo punto (credito del 60%) rispetto alla previsione dell'art. 65 del DL 18/2020, il presente articolo 28 ha una formulazione molto più ampia, sia in termini di platea dei beneficiari (non più solo esclusivamente per le attività di impresa interessate dalla sospensione ex DPMC 11/03), sia per quanto gli immobili oggetto del credito (non più solo la categoria C/1) e, infine, sia relativamente alle tipologie contrattuali : ai soggetti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 5 milioni e alle strutture alberghiere (indipendentemente dai ricavi) spetta un credito di imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o di lavoro autonomo (con specifica di “abituale e professionale” al fine di escludere il lavoro autonomo occasionale senza partita iva).

Dalla lettura della norma sorge il dubbio circa gli studi professionali e in generale coloro che conducono l'attività in immobili di categoria A (per natura abitativi) ma ad uso lavorativo (per destinazione). Ancora più incerta è la situazione degli immobili abitativi ad uso promiscuo abitazione lavoro, per i quali, salvo “aperture” verso un calcolo pro quota dell'uso non abitativo, sembrerebbe precluso l'accesso all'agevolazione.

Relativamente **al credito d'imposta al 30%** esso spetta "in caso di contratti a prestazioni complesse o affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale di lavoro autonomo". Sulla destinazione/natura non abitativa valgono le stesse osservazioni già fatte sopra in merito al credito di imposta al 60%.

Il comma 5 prevede che il credito sia commisurato all'importo versato nel 2020 con **riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio** (per le sole strutture turistico ricettive con attività stagionale si fa riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno) ma a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato del mese di riferimento pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Il legislatore ha voluto specificare che condizione necessaria per la spettanza del credito sia il pagamento del canone, senza tra l'altro indicare con quali modalità e cioè se tracciato o meno, condizione che, invece, non è richiesta per l'analogo credito d'imposta di cui all'art. 65, DL 18/2020.

Quest'ultimo articolo è stato oggetto di "chiarimenti" nella circolare Agenzia entrate n° 8/20204. Nel citato documento di prassi veniva richiesto il pagamento come necessaria condizione per il diritto al credito d'imposta e, chi scrive, aveva prontamente rilevato l'interpretazione totalmente decontestualizzata dal dato letterale della norma da parte dell'amministrazione finanziaria, in barba all'art. 12 delle Preleggi. A supporto della tesi della non rilevanza del pagamento in merito al citato art. 4 infatti, si potrebbe argomentare che laddove il Legislatore abbia voluto indicare il pagamento quale condizione per accedere al beneficio, l'abbia espressamente palesato nella norma, come è stato scritto, infatti, nell'art. 28, DL 34/2020 e che neanche in sede di conversione in L. 27/2020 detta condizione sia stata prevista.

Il credito è utilizzabile in dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 o in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni e non concorre alla formazione della base imponibile per le imposte dirette e IRAP. Esso non rientra neppure nella determinazione del pro rata degli interessi deducibili di cui agli artt. 61 e 109 TUIR.

Per espressa formulazione del comma 8 il credito non è cumulabile con quello ex art. 65, DL 18/2020.

Anche in questo caso si applicano i limiti e le condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020 (vedi sopra paragrafo su acconto IRAP).

Si conclude con il far presente che la relazione illustrativa è difforme dal contenuto del decreto: in essa, infatti, i commenti relativi ai commi 7 e seguenti non trovano corrispondenza con il dettato normativo dell'articolo collegato (ad esempio, nella relazione si parla di un decreto attuativo del direttore Agenzia entrate che, però, nell'articolo 28 non è indicato).

ART. 30 – RIDUZIONE ONERI BOLLETTE

Prevista la riduzione delle voci “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema” delle bollette di maggio, giugno e luglio per le utenze non domestiche. A tal fine viene stanziato un fondo di copertura pari a 600 mln.

ART. 35 – GARANZIA SACE SU CREDITI COMMERCIALI

Al fine di favorire lo smobilizzo di crediti commerciali da parte di banche e società di factoring, viene creato uno strumento di riassicurazione statale (garanzia del 90% degli indennizzi per esposizione da crediti commerciali maturati dal 19/05/2020 al 31/12/2020) affidando a SACE Spa il compito di concedere dette garanzie alle imprese di assicurazione dei crediti commerciali (che devono sottoscrivere apposita convenzione).

ART. 38 – AGEVOLAZIONI START UP INNOVATIVE

Vengono stanziati 100 mln per finanziamenti agevolati e 10 mln e contributi fondo perduto destinati a start up innovative, nell’ambito del programma “Smart&Start”.

ART. 40 – AGEVOLAZIONI MMPI DI CARBURANTI

Alle micro piccole medio imprese con regolarità contributiva al 01/03/2020 può essere riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali (esclusi premi INAIL) sulle retribuzioni del 2020.

ART. 40 – IPER/SUPER AMMORTAMENTO

Prorogato al 31/12/2020 il termine per la consegna e messa in funzione del bene strumentale ordinato nell’anno precedente e per il quale si è corrisposto un acconto di almeno il 20%.

Art. 78 – INDENNITA’ PROFESSIONISTI CON CASSA PRIVATA

La norma apporta modifiche all’art. 44 del DL 18/2020, regolando le indennità di aprile e maggio per il professionisti iscritti alle casse private. Il fondo speciale viene portato dagli iniziali 300 mln agli attuali 1.150 mln. Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avrà più tempo per emanare il decreto attuativo (60 giorni invece che 30).

Vengono introdotto altre novità rispetto all’originaria previsione dell’articolo 44.

Da un lato sono vi sono le due cause ostative alla percezione del sussidio, nello specifico:

à titolarità di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

à titolarità di pensione (questa causa di esclusione era prevista anche nell'art. 44 non novellato dal DL 34/2020).

Dall'altro lato non è più richiesta l'iscrizione in via esclusiva alla cassa. Quest'ultima, rappresenta una modifica molto importante perché, per effetto del combinato disposto dagli articoli 27 e 44 (nella versione ante DL 34/2020) del DL 18/2020, risultavano esclusi da qualsiasi indennità i lavoratori autonomi iscritti contemporaneamente alla gestione separata e alla cassa privata: per questi professionisti era preclusa sia l'indennità ex art. 27 (in quanto iscritti anche a previdenza diversa da INPS) che quella ex art. 44 (per l'iscrizione non esclusiva alla Cassa). Insomma, un cane che si morde la coda.

ART. 75 – CUMULABILITA' TRA INDENNITA' E PENSIONE DI INVALIDITA'

Un'importante modifica esclude il divieto di cumulo tra assegno di invalidità e indennità ex artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44, per effetto della quale divengono illegittimi i rigetti INPS sulla domanda per marzo aventi quale motivazione la presenza di assegno di invalidità. Alla data di ieri 20 maggio, però, risultava non procedibile il reinoltro della domanda per la presenza della precedente. Si attendono, pertanto, chiarimenti di prassi sul punto.

ART. 80 – SOSPENSIONI IN TEMA DI LICENZIAMENTI

Con la sostituzione nell'art. 46, DL 18/2020 delle parole "60 giorni" con "cinque mesi" si proroga per ulteriori tre mesi il divieto di licenziamento per giustificato motivo di cui all'art. 35 della L. 604/1966. Al comma 1 viene, inoltre, aggiunto il seguente periodo: "Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604."

Infine, viene stabilito che il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, ai sensi del citato art. 3 L. 604/1966, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

ART. 82 – REM

Viene introdotta una misura di sostegno (reddito di emergenza) di due quote mensili da 400 euro (aumentate secondo il moltiplicare della lettera B indicata in seguito) a favore dei nuclei familiari, così come definiti dall'art. 3 del DPR 159/2013, con i seguenti requisiti:

A) residenza in Italia con riferimento al componente richiedente;

B) reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore ad una soglia di 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE;

C) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel 5 "Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa." nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

D) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.

Il REM risulta incompatibile nel caso in cui vi sia un componente che alternativamente:

Ù percepisce o abbia percepito altri benefici e indennità di cui al DL 18/2020 (artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44) e al DL 34/2020 (artt. 84 e 85);

Ù è titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

Ù è titolare di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda superi gli importi di cui la punto B) precedente;

Ù è percettore di reddito di cittadinanza.

La domanda dovrà essere presentata telematicamente entro il mese di giugno direttamente dall'interessato oppure per il tramite di un CAF o un Patronato. Le modalità saranno stabilite direttamente dall'INPS a cui viene imposto, tra l'altro, il monitoraggio dei fondi (959,6 mln) e il blocco delle concessioni nel caso in cui, anche dall'andamento prospettico, ritenga stiano giungendo ad esaurimento. Con una media di 600 euro per richiedente, dovrebbero essere soddisfatte circa 1,5 mln di domande – ciò rende l'idea che, anche per il REM, così come per molte altre agevolazioni covid-19, stante la scarsità dei fondi, si tratterà di una corsa contro il tempo.

ART. 84 – INDENNITA’

Vengono riprese e disciplinate in un unico articolo le varie indennità sparse qua e là nel DL 18/2020 nonché introdotte delle nuove. Per quanto all’indennità ex art. 27, ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Lo stesso automatismo non opera per maggio: “Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19/05/2019 iscritti alla gestione separata di cui alla L. 335/1995 non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività', comprese le eventuali quote di ammortamento.”

A tal fine l’interessato deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti e l’INPS, a sua volta, comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti.

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19/05/2020 è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Anche per artigiani e commercianti (iscritti AGO) opera lo stesso automatismo delle 600 euro per il mese di aprile 2020. Non è prevista per questi soggetti alcuna indennità per il mese di maggio in quanto potranno accedere al fondo perduto ex art. 25 del decreto in rassegna. Specularmente, non è previsto (sostanzialmente, considerando i casi davvero esigui e del tutto marginali) l’accesso al fondo perduto per i lavoratori autonomi, salvo casi eccezionali (pensionati iscritti in GS).

Senza necessità di ulteriore domanda, verranno accreditate 600 € per il mese di aprile ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 29 del DL 18/2020 (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari). La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ad analoghe condizioni soggettive di cessazione involontaria del rapporto tra il 01/01/2019 e il

17/03/2020, non percezione di naspi, pensione o reddito da lavoro dipendente, ai medesimi lavoratori dipendenti stagionali (anche in somministrazione) del settore turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro.

Al comma 8 sono introdotte nuove indennità per aprile e maggio di ammontare pari 600 euro per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Questi soggetti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata con accredito nello stesso arco temporale (01/01/2019 – 31/01/2020) di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali.

Le categorie di soggetti appena sopraelencate non devono, alla data della domanda, essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- Ü titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- Ü titolari di pensione.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del DL 18/2020 è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (l'art. 38 riconosceva il beneficio solo ai lavoratori con almeno 30 giornate e reddito non superiore a 50.000). Motivi di esclusione dal beneficio è la titolarità di reddito da lavoro dipendente o pensione al 19/05/2020.

BENEFICIARI DL18 APRILE MAGGIO CAUSE OSTATIVE

Lavoratori autonomi con p.iva in GS	Art.27	Euro 600 senza ulteriore domanda	1000 euro se contrazione -33% del reddito di marzo-aprile 2020 rispetto stesso periodo 2019	Pensione, iscrizione altre forme previdenza obbligatoria
Pensione, iscrizione altre forme previdenza obbligatoria Collaborazione coordinata e cont. in GS	Art 27	Euro 600 senza ulteriore domanda	1000 €se rapporto di lavoro cessato al 19/05/2020	Pensione, iscrizione altre forme previdenza obbligatoria
Iscritti Ago	Art. 28	Euro 600 senza ulteriore domanda		Pensione, iscrizione altre forme previdenza obbligatoria tranne GS
Stagionali turismo e stabilimenti balneari	Art. 29	600 €senza ulteriore domanda	Euro 1.000	Pensione, lavoro dipendente, Naspi (solo per maggio)
Stagionali di cui sopra in somministrazione		600 €	Euro 1.000	Pensione, lavoro dipendente, Naspi
Lavoratori agricoli	Art. 30	500 €senza ulteriore domanda -		
Lavoratori stagionali (in generale)	-	600 €se cessazione involontaria e almeno 30 giornate lavorative nel periodo 1/1/19 e 31/1/2020	600 €se cessazione involontaria e almeno 30 giornate lavorative nel periodo 1/1/19 e 31/1/2020	Lavoro subordinato escluso quello intermittente, pensione
Lavoratori intermittenti	-	600 €se hanno lavorato almeno 30 giorni tra il 1/1/19 e il 31/1/2020	600 €se hanno lavorato almeno 30 giorni tra il 1/1/19 e il 31/1/2020	Lavoro subordinato, pensione
Lavoratori autonomi senza p.iva	-	600 €se iscritti in GS al 23/02/2020, titolari di contratto ex art. 2222 c.c. e accredito di almeno un contributo tra il 1/1/19 e il 31/1/2020	600 €se iscritti in GS al 23/02/2020, titolari di contratto ex art. 2222 c.c. e accredito di almeno un contributo tra il 1/1/19 e il 31/1/2020	Lavoro subordinato, pensione, iscrizione altre forme di previdenza, presenza contratto in essere al 23/02/2020
Porta a porta	-	600 €se reddito annuo 2019 da venditore a domicilio non superiore a 5000 €, titolare p.iva e iscrizione in GS al 23/02/2020	600 €se reddito annuo 2019 da venditore a domicilio non superiore a 5000 €, titolare p.iva e iscrizione in GS al 23/02/2020	Lavoro subordinato, pensione, iscrizione altre forme di previdenza
Lavoratori spettacolo	Art 38	600 €se nel 2019 almeno 7 giornate contributive accreditate e reddito non superiore a 35.000	600 €se nel 2019 almeno 7 giornate contributive accreditate e reddito non superiore a 35.000	titolarità di reddito da lavoro dipendente o pensione al 19/05/2020

Il comma 12 stabilisce che tutte le indennità dell'art. 84 del DL 34/2020 non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l'anno 2020 (in realtà, si veda tabella, per alcune indennità è previsto l'automatismo per il solo fatto e diritto di percezione dei sostegni di marzo).

Anche in questo caso l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Viene inoltre stabilito che ai lavoratori interessati dalle indennità e che appartengono a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui all'art. 84, , in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità' dovuto in ciascuna mensilità.

Merita particolare attenzione la disposizione conclusiva della norma ove dispone che il diritto di richiedere le indennità relative al mese di marzo di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020 decade il 3 giugno. Pertanto, gli aventi diritto che non presentassero domanda nei termini verrebbero automaticamente esclusi dal beneficio per i mesi successivi essendo, per alcuni di essi, condizione per il godimento delle indennità dei mesi successivi quella di essere “già beneficiari per il mese di marzo”.

Infine, l'art. 86 del DL 34/2020 dispone la non cumulabilità tra le indennità ex artt. 84, 85, 78 e 98 e tra queste e l'indennità di cui all'art. 44 DL 18/2020.

ART. 85 – INDENNITÀ LAVORATORI DOMESTICI

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità pari a 500 euro, per ciascun mese, a condizione che i lavoratori non siano conviventi con il datore di lavoro.

L'indennità non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 18/2020, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del DL 34/2020 e non concorre alla formazione del reddito . L'indennità non spetta altresì:

- Ü ai soggetti oggetto di regolarizzazione ed emersione da lavoro nero di cui all'art. 103 del DL 34/2020;
- Ü ai percettori del reddito di emergenza;
- Ü ai percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento

risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui all'art. 85, in luogo del versamento

dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità;

- à ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- à ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

L'indennità de quo di è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 ml di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto e al blocco delle concessioni avuto riguardo alla dotazione in esaurimento.

ART 119 – INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

È incrementata al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l'aliquota di detrazione spettante per gli interventi:

- a) di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a €60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio).

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microgenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a €30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito);

- c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a €30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito).

In presenza di uno di questi interventi, l'aliquota del 110% spetta anche per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica (es. installazione di pannelli solari o di schermature solari, la sostituzione degli infissi).

La fruizione della detrazione prevede 5 rate di pari importo.

La detrazione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale

ART 120 – CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Per le spese necessarie alla riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico spetta un credito di imposta del 60% delle spese (fino a €80 mila) sostenute nell'anno 2020

ART 124 – RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI BENI NECESSARI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, si applica l'aliquota IVA del 5%. Le cessioni di tali beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta

ART 125 – CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

A imprese e professionisti, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore, spetta un credito d'imposta del 60% delle spese (fino a €60 mila) sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione

ART 126 – PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I termini per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, sono prorogati dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020

ART 127 – SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE

I versamenti delle ritenute scadenti il 31 maggio in base alle precedenti sospensioni vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020

ART 137 – PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (agricoli e edificabili), per i beni posseduti al 1° luglio 2020. L'imposta sostitutiva pari all'11% sul maggiore valore attribuito con perizia giurata deve essere versata entro il 30 settembre 2020 e può essere rateizzata, fino a un max. di tre rate annuali di pari importo. Entro lo stesso termine, vanno effettuati la redazione e il giuramento della perizia

ART 144 – RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE VERSAMENTO IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI

Rimessione nei termini per i contribuenti in relazione ai pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio), anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. Tali versamenti possono essere effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- in 4 rate mensili, di pari importo, a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ogni mese

ART 145 – SOSPENSIONE COMPENSAZIONI CREDITO D'IMPOSTA A DEBITO ISCRITTO A RUOLO

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo

ART 146 – INCREMENTO LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MOD F24

Dal 2020 è elevato da €700.000 a €1 milione il limite annuo dei crediti compensabili attraverso la compensazione, o rimborsabili in conto fiscale

ART 148 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA)

L'intervento ha la principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA per tenere debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria causati dalla diffusione del Covid-19 anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi Indici. Differiti i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione¹⁴⁸

ART 149 – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA, LIQUIDAZIONE A RECUPERO CREDITI D'IMPOSTA

Proroga al 16 settembre 2020, senza sanzioni e interessi, per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione (dell'imposta di registro (e delle ipocatastali) per omessa registrazione; delle imposte di registro, ipocatastali e di successione a seguito di attribuzione della rendita agli immobili che ne erano privi; per omesso, carente o tardivo versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie dovute in relazione alle dichiarazioni di successione; dell'imposta di donazione, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni).

La sospensione si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Per tali atti e quelli definibili mediante acquiescenza, i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, è prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine per notificare il ricorso.

La proroga riguarda anche le somme rateali, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio.

ART 154 – PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Sono introdotte una serie di modifiche all'[art. 68 DL 18/2020](#), relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. In particolare:

- è differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione;

- per i piani di dilazione in essere all'8 marzo e i provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece di cinque);
- il versamento di tutte le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 può essere effettuato entro il 10 dicembre 2020

ART 157 – PROROGA ATTI DI ACCERTAMENTO

Sono prorogati i seguenti termini:

- di notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020. Sono emessi nel 2020 e notificati nel 2021;
- d'invio di comunicazioni e notifica di determinati atti (es. comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, inviti all'adempimento), elaborati o emessi entro il 2020. L'invio e la notifica sono effettuati nel 2021;
- di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017 (somme dovute ai sensi degli [artt. 19 e 20 DPR 917/86](#)) e alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 (somme dovute a seguito di controllo formale). Il termine è prorogato di un anno

ART 158 – CUMULABILITA' SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI E SOSPENSIONE NELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

La sospensione dei termini processuali ([art. 83 c. 2 DL 18/2020](#) conv. in [L. 27/2020](#)) è cumulabile con quella del termine di impugnazione (90 giorni) prevista dalla procedura di accertamento con adesione

ART 176 – TAX CREDIT VACANZE

Per il 2020 ai nuclei familiari con ISEE non superiore a €40.000 spetta un bonus di €500 (€300 i nuclei composti da due persone; €150 euro per i singoli), da utilizzare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 nelle strutture ricettive come alberghi, agriturismi e bed & breakfast.

Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e documentate da fattura elettronica o documento commerciale, in cui va indicato il codice fiscale di chi intende fruire del credito; il pagamento deve avvenire senza l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile, per l'80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e, per il 20%, sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi

ART 177 – ESENZIONE IMU PER IL SETTORE TURISTICO

Viene abolito il versamento della prima rata IMU in scadenza al 16 giugno 2020 per:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i possessori siano anche gestori delle attività

ART 181 - Esonero TOSAP e COSAP per i pubblici esercizi

I pubblici esercizi, titolari di concessioni o di autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento di TOSAP e COSAP.

Fino a quella data, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse vanno presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, senza bollo

ART 186 – CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Per il 2020, il credito di imposta viene concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati

ART 244 – CREDITO DI IMPOSTA PER LE ATTIVITA' DI R&S NEL MEZZOGIORNO

Per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) è prevista una maggiorazione della misura del credito (in via ordinaria, 12%) al:

- per le grandi imprese con almeno 250 dipendenti e con fatturato di €50 milioni o un totale di bilancio di €43 milioni, 25%;
- per le medie imprese con almeno 50 dipendenti e con fatturato di €10 milioni, 35%;
- per le piccole imprese con meno di 50 dipendenti e con fatturato o un totale di bilancio non superiore a €10 milioni, 45%

Venerdì, 22 Maggio 2020